

Decreto n. 5075

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164 "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5, della Legge 4 novembre 2005, n. 230";
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, ed in particolare l'art. 19;
VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico in data 5.6.2006, concernente l'approvazione del Regolamento per i trasferimenti e la mobilità interna dei ricercatori universitari;
VISTA la nota del 20 luglio 2006 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca comunica che non ha osservazioni da formulare in merito al suddetto Regolamento;

DECRETA:

E' emanato il seguente Regolamento:

**REGOLAMENTO
PER I TRASFERIMENTI E LA MOBILITA' INTERNA
DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

Art. 1

Trasferimenti dei ricercatori

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca dei ricercatori universitari.
Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ricercatore nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate dalle Facoltà, anche su proposta dei Consigli delle strutture interessate.

Verificata la coerenza delle richieste e l'esistenza a bilancio delle disponibilità finanziarie necessarie, il Senato Accademico autorizza l'emanazione del bando che dà avviso della vacanza del posto.

Il bando è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", è affisso all'albo della Facoltà e a quello dell'Università e ne viene data notizia anche per via telematica tramite il sito-web dell'Ateneo.

Possono presentare domanda, indirizzata al Preside, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale", i ricercatori universitari in servizio presso l'Ateneo o in altra Università, inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare o in settori scientifico-disciplinari affini, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.

Nel caso di ricercatori in servizio presso altre Università è condizione, per l'ammissibilità della domanda, che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo previsto dalla normativa in vigore, o che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto, a seguito di una chiamata in corso d'anno, che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.

Alle domande devono essere allegati, il curriculum delle attività svolte, l'elenco delle pubblicazioni e dei titoli che i candidati intendono far valere.

3. Il Consiglio di Facoltà valuta, entro i successivi trenta giorni, la domanda o le domande presentate sulla base degli stessi criteri richiesti per determinare le chiamate di idonei in procedure di valutazione comparativa, al caso designando, su proposta del Preside, una commissione istruttoria che, esaminate le domande e i titoli acclusi, compia una valutazione comparativa degli stessi e avanzi una conseguente proposta motivata al Consiglio.

Domande e titoli sono contestualmente depositati presso la Presidenza della Facoltà, a disposizione dei componenti della stessa che intendano esaminarli.

La delibera per la chiamata su posti di ricercatore universitario messi a trasferimento è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta.

Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze e scientifiche e ai profili dei candidati.

Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al terzo comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita e la Facoltà riacquista la disponibilità del posto per le relative determinazioni.

Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, fatte salve le eventuali procedure di verifica stabilite da normative nazionali, la delibera della Facoltà ratificata dal Senato Accademico, deve essere sottoposta al parere del Consiglio Universitario Nazionale.

Entro dieci giorni dalla data della delibera di Facoltà, il Preside, comunica ai candidati l'esito della procedura di valutazione.

I candidati non chiamati possono far pervenire al Rettore, entro i successivi trenta giorni, le loro eventuali osservazioni o riserve. In relazione alle stesse, il Rettore può chiedere alla Facoltà di pronunciarsi nuovamente.

Accertata la regolarità delle procedure seguite, il Rettore dispone con proprio decreto il trasferimento deliberato dalla Facoltà, con decorrenza dal 1° novembre successivo salvo accordi con l'Università di provenienza.

4. Ai fini della partecipazione delle diverse componenti (professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori) alle sedute degli organi collegiali che deliberano, per quanto di competenza, sulla determinazione dei posti messi a trasferimento e sulle relative chiamate, valgono le limitazioni di cui **all'art. 19 dello Statuto**.

Articolo 2

Mobilità interna dei ricercatori

1. Per i settori scientifico-disciplinari alla cui copertura non possano o non intendano provvedere attivando procedure di reclutamento mediante valutazione comparativa o di trasferimento, ma per i quali vogliano comunque usufruire di un ricercatore universitario, le Facoltà possono attivare le procedure di mobilità interna, quando risultino accertate o vengano assicurate risorse finanziarie disponibili.

La mobilità interna consente di inquadrare un ricercatore dello stesso settore o di un settore scientifico-disciplinare affine, in servizio presso un'altra Facoltà dell'Ateneo.

2. La procedura di mobilità viene attivata dal Consiglio di Facoltà, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, su proposta del Consiglio del Corso di studi interessato, che indica il settore per il quale si richiede l'avvio della procedura in questione e l'eventuale tipologia dell'impegno richiesto.

Verificata la coerenza delle richieste e l'esistenza a bilancio delle disponibilità finanziarie necessarie, il Senato Accademico autorizza l'emanazione del bando.

L'avviso di mobilità interna è affisso agli albi della Facoltà e dell'Università, è oggetto di apposita circolare e ne viene data notizia anche per via telematica tramite il sito-web dell'Università.

Gli interessati sono tenuti a presentare le loro domande, al Preside, entro il trentesimo giorno successivo alla data di emanazione dell'avviso. Alle domande devono essere allegati, il curriculum delle attività svolte, l'elenco delle pubblicazioni e dei titoli che i candidati intendono far valere.

I candidati devono essere autorizzati dalla Facoltà di appartenenza; il nulla osta può pervenire successivamente ma è condizione per la presa in considerazione della domanda.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio di Facoltà delibera sulle domande di mobilità, con le modalità previste, in quanto applicabili, per le procedure di trasferimento.

Per la validità della delibera è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Nel caso in cui la mobilità comporti il passaggio a un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, fatte salve le eventuali procedure di verifica stabilite da normative nazionali, la delibera della Facoltà ratificata dal Senato Accademico, deve essere sottoposta al parere del Consiglio Universitario Nazionale.

Accertata la regolarità delle procedure seguite, il Rettore dispone con proprio decreto la mobilità deliberata dalla Facoltà, con decorrenza dal 1 ottobre successivo.

4. Ai fini della partecipazione delle diverse componenti (professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori) alle sedute degli organi collegiali che deliberano, per quanto di competenza, su provvedimenti di mobilità interna, valgono le limitazioni di cui **all'art. 19 dello Statuto**.

5. Le norme previste dal presente regolamento si applicano altresì agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

6. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione da parte del Rettore.

Milano, 26 luglio 2006

IL RETTORE
Marcello Fontanesi

Registrato il 2 agosto 2006

Al numero 15215